



COMUNE DI GRADO
PROVINCIA DI GORIZIA

REGOLAMENTO

**PER L'ASSEGNAZIONE, L'USO E LA GESTIONE
DEGLI ORMEGGI CONCESSI AL COMUNE DAL
GENIO CIVILE LUNGO IL CANALE
PROSPICIENTE LA RIVA UGO FOSCOLO E VIALE
ARGINE DEI MORERI.**

.....

Adottato con deliberazione consiliare N. 46 dd. 11/09/1998
Modificato con deliberazione consiliare N.65 dd. 20/11/1998
Modificato con deliberazione consiliare N.59 dd. 26/11/1999
Modificato con deliberazione consiliare N.59 dd. 30/11/2005

Art.1

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione, l'uso e la gestione degli ormeggi concessi al Comune dal Genio Civile lungo il Canale prospiciente la riva Ugo Foscolo e Viale Argine dei Moreri perché siano riservati ai soli cittadini residenti nel Comune di Grado di modesta condizione economica e per l'ormeggio di imbarcazioni di piccola stazza.
Gli ormeggi potranno essere concessi ai singoli cittadini o ai cittadini riuniti in associazione, così come previsto dallo Statuto Comunale. Restano inalterati i requisiti richiesti dal regolamento.
2. L'ormeggio è consentito previa installazione di pontili aventi le caratteristiche tipologiche stabilite dal Piano Regolatore dei Porti.

Art.2

1. L'approdo e l'ormeggio viene consentito per imbarcazioni che non superino le seguenti caratteristiche:
lunghezza massima m.8.00
larghezza massima m.2.50
motore (diesel/benzina) senza obbligo di patente.
2. In relazione alle misure di cui sopra e alla ampiezza della banchina in concessione sarà determinato il numero degli ormeggi da assegnare.
3. Il Comune si riserva la disponibilità di un ormeggio per imbarcazioni di servizio.

Art.3

(Comma 5 integrato con delibera consiliare n. 65 del 20/11/1998)
(Aggiunti i commi 7 e 8 con delibera consiliare n. 59 del 26/11/1999)
(Comma 2 e 3 modificati con delibera consiliare n. 59 del 30/11/2005)

1. L'assegnazione degli ormeggi, per la durata corrispondente a quella della concessione al Comune, sarà disposta con provvedimento del Responsabile Servizi Amm.vi, Legali, Contratti sulla base di apposita graduatoria delle domande pervenute approvata dalla Giunta Comunale.
2. Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Grado con reddito imponibile, riferito al nucleo familiare, non superiore ad Euro 35.325,65 calcolato mediante media aritmetica delle ultime due dichiarazioni dei redditi. A tal fine si intende per nucleo familiare quello composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, secondo quanto previsto dal D.lgs. 109 del 31.3.98.

3. Per i nuclei familiari di un solo componente, il limite di cui sopra è fissato in Euro 21.784,16, con reddito imponibile calcolato mediante media aritmetica delle ultime due dichiarazioni dei redditi;
4. E' possibile presentare un'unica domanda per ogni nucleo familiare, comunque composto.
5. Non possono presentare domanda i cittadini già titolari di altro posto barca, o all'interno del cui nucleo familiare altro componente sia già titolare di posto barca, intendendosi per titolare il concessionario, subconcessionario o appartenente ad Associazione, senza scopo di lucro, concessionaria di posti barca.
6. I limiti di reddito qui indicati potranno essere modificati dalla Giunta ad ogni scadenza della Concessione.
7. Alla scadenza della concessione verrà verificato il rispetto dei limiti massimi di reddito stabiliti dai commi 2 e 3 del presente articolo eventualmente aggiornati ai sensi del precedente comma.
8. In caso di superamento dei suddetti limiti e/o delle caratteristiche di cui all'art. 2 nonché di perdita della residenza nel Comune di Grado, l'assegnazione non verrà rinnovata.

Art.4

1. Le domande di assegnazione di ormeggio da parte degli aventi titolo dovranno essere presentate al Comune entro il termine che sarà stabilito da apposito bando di concorso.
2. Le domande, da redigere in carta bollata, dovranno indicare oltre alle generalità del richiedente, le seguenti dichiarazioni:
 - a) anzianità di residenza continuativa (dalla data risultante dai registri dell'anagrafe)
 - b) caratteristiche dell'imbarcazione (lunghezza, larghezza, non obbligo di patente nautica)
 - c) composizione del nucleo familiare
 - d) reddito imponibile del nucleo familiare, da comprovarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Art.5

(Lett. c) integrata con delibera consiliare n. 65 del 20/11/1998)

1. La graduatoria sarà predisposta sulla base dei seguenti elementi:

a) assegnando un punteggio sulla base dei seguenti scaglioni di reddito:

a1) per i nuclei familiari con più di un componente:

fino a 30.000.000	punti 10
da 30.000.001 a 45.000.000	punti 5
oltre 45.000.001	punti 1

a2) per i nuclei familiari di un solo componente:

fino a 18.000.000	punti 10
da 18.000.000 a 25.000.000	punti 5
oltre 25.000.001	punti 1

b) anzianità di residenza continuativa, per ogni anno fino ad un massimo di 30 (trenta) punti 0,50

c) a parità di punteggio sarà data preferenza al reddito più basso, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Art.6

Comma 6 modificato con delibera consiliare n. 65 del 20/11/1998)
(Art. sostituito completamente con delibera consiliare n. 59 del 26.11.1999)

1. I pontili di attracco verranno realizzati a cura e spese del Comune.
2. Le strutture di ormeggio saranno concesse in uso agli assegnatari nell'ambito del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 3, verso la corresponsione di un canone che sarà stabilito dalla Giunta Comunale, tenendo conto del costo per la realizzazione delle opere e delle spese di manutenzione straordinaria delle stesse, in aggiunta alla quota di canone concessorio di cui all'art. 10.
3. I singoli assegnatari, con l'accettazione, si intendono impliciti ed incondizionati assuntori – con il più ampio sollievo dell'Amministrazione comunale al riguardo – di ogni responsabilità derivante da eventuali carenze degli ormeggi, sia di natura strutturale, sia di carattere protettivo dagli agenti atmosferici, sia per ogni inconveniente o danno derivante da carenza di sorveglianza.

4. Ciascun assegnatario è tenuto a rispondere di ogni danno prodotto per sua causa od incuria a terzi o alle attrezzature demaniali o al pontile stesso.
5. L'assegnatario è personalmente per le infrazioni a norma di legge o di regolamento in materia di navigazione.
6. Successivamente alla concessione degli ormeggi, gli assegnatari potranno riunirsi in associazione per la manutenzione ordinaria dei pontili, che compete ad ogni singolo assegnatario.

Art.7

1. Gli assegnatari degli ormeggi devono:
 - a) essere costantemente in regola con tutte le norme che disciplinano la detenzione, l'uso e la navigazione delle imbarcazioni da diporto;
 - b) utilizzare correttamente l'ormeggio assegnato in modo da evitare danni alle banchine, attrezzature ed a terzi. Le imbarcazioni all'ormeggio devono essere munite di idonei parabordi.
 - c) evitare lo spargimento e la fuoriuscita di oli e carburante nello specchio acqueo e sulla banchina.
 - d) aerare il vano motore prima dell'accensione e controllare la perfetta efficienza degli impianti ed attrezzature prima di iniziare la manovra di navigazione.
2. E' tassativamente vietato:
 - a) cedere ad altri, anche temporaneamente, l'ormeggio assegnato;
 - b) scambiare l'ormeggio;
 - c) approdare a velocità superiore a 3 nodi orari, gettare rifiuti solidi o liquidi nello specchio acqueo, svolgere attività o tenere comportamento che possano arrecare danno alla struttura od a terzi, o disturbo alla quiete pubblica, al decoro e all'uso collettivo della banchina con l'ingombro di materiali e attrezzature di qualsiasi natura.

Art.8

Comma 3 integrato da delibera consiliare n. 65 del 20/11/1998)

1. L'assegnatario non può cedere, in nessun caso, diritti di sorta sull'ormeggio, né l'acquirente di qualsiasi quota parte dell'imbarcazione può far valere diritto di subingresso o contitolarità nell'assegnazione.
2. Fa eccezione il solo caso di trasferimento ereditario dell'imbarcazione a parenti fino al 3° grado purché l'erede sia residente nel Comune di Grado e presenti documentata istanza di subingresso entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni suindicate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

3. In caso di sostituzione dell'imbarcazione da diporto per la quale l'ormeggio è stato assegnato, il titolare dovrà darne comunicazione scritta al Comune entro 10 giorni dalla data di sostituzione.
4. Il Comune può effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso per assicurare il rispetto del presente Regolamento.

Art.9

1. In caso di accertati abusi od inosservanze in genere nonché di mancato pagamento della tariffa di utenza da parte dell'assegnatario, il Comune, previa diffida, può disporre ingiunzione di sgombero dell'imbarcazione e la stessa dovrà essere rimossa dall'ormeggio entro il termine prefissato dall'ingiunzione stessa. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio.
2. Le imbarcazioni rimosse d'ufficio saranno rimessate in luogo adatto con recupero delle spese nei confronti dell'inadempiente. Qualora necessario, sarà attuata la procedura prevista dal Codice della Navigazione per il caso di ritrovamento (art.510 e seguenti).

Art.10

1. Gli assegnatari degli ormeggi rimborseranno al Comune i canoni stabiliti con cadenza annuale ai sensi dell'art.16 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

Art.11

Gli assegnatari devono osservare scrupolosamente le norme del Codice di Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione nonché tutte le norme in materia per evitare gli abbordi in mare.